



# REGIONE PUGLIA

---

## ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

---

**N. 218 del Registro**

**OGGETTO: Misure urgenti ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) nella giornata di venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020.**

---

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** lo Statuto della Regione Puglia;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**VISTO** l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia sino al 3 maggio 2020 ;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.211 del 18 aprile 2020, con la quale è disposta la chiusura al pubblico nella giornata di venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, delle attività commerciali



## REGIONE PUGLIA

---

al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, consentendo solamente le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;

**VISTA** la successiva l'ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.214 del 28 aprile 2020, con la quale, sino al 17 maggio 2020, con specifico riferimento agli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), oltre alla consegna a domicilio è consentita anche la ristorazione con asporto;

**RITENUTO** necessario e urgente, ricorrendo i medesimi presupposti e le medesime condizioni di tutela della salute rappresentate nella citata ordinanza 211/2020, consentire nella giornata di venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020, la sola consegna a domicilio anche per gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), nel rispetto delle norme igienico-sanitaria per l'attività di confezionamento e trasporto, fermi restando gli effetti di eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL limitatamente all'ambito territoriale comunale di riferimento;

**RITENUTA** la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;

emana la seguente

### **ORDINANZA**

Con riferimento all'intero territorio regionale - fermi restando gli effetti di eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL limitatamente all'ambito territoriale comunale di riferimento - **nella giornata di venerdì 1 maggio (Giornata mondiale dei Lavoratori) 2020**, agli esercizi di ristorazione (fra cui pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è consentita solamente la ristorazione con consegna a



## REGIONE PUGLIA

---

domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l'attività di confezionamento e trasporto.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni come per legge.

La presente ordinanza è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Sindaci.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

**Bari, addì 30 aprile 2020**

**Michele Emiliano**